



## Quesiti riguardanti le procedure di prima installazione/collaudo/accensione

### Quesito 61

Per un nuovo impianto, costituito da un generatore di calore a fiamma, allacciato il 1/10/2015, il rapporto di controllo dell'efficienza energetica munito di bollino andrà fatto il 1/10/2017 o 1/10/2019?

### Risposta 61 (aggiornata al 1/10/2015)

Se si tratta di un generatore di calore a fiamma, alimentato a gas, con potenza nominale utile inferiore a 100 kW, l'invio del primo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (REE) munito di bollino va fatto dopo 4 anni dalla prima messa in servizio (collaudo); nello specifico entro un mese dal 1/10/2019.

Se lo stesso impianto ha una manutenzione ordinaria programmata con frequenza annuale o biennale, dopo 2 anni dalla prima messa in servizio va inviata la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM); nello specifico entro un mese dal 1/10/2017.

---

### Quesito 60

Prima questione:

Se per un'utente è stato fatto, ad esempio, il rapporto di controllo (sul vecchio allegato G) il 15/10/2013 ma l'autocertificazione con il bollino non è stata inviata cosa occorre fare?

Personalmente ritengo che per il biennio precedente l'utente sarà sanzionato e che per il prossimo quadriennio dovrà fare la DAM entro il 15/10/2015 (con ulteriori 30 gg. di tempo per la consegna) e il bollino entro il 15/10/2017.

Seconda questione:

Se per l'utente non è stato fatto nulla: né rapporto di controllo e, di conseguenza, neanche l'invio della autocertificazione cosa si deve fare?

Personalmente ritengo che per il biennio precedente l'utente sarà sanzionato ma per il quadriennio precedente sinceramente non so cosa dire.

Terza questione:

Nel caso di nuova utenza allacciata quest'anno (nel 2015) cosa si deve fare?

Forse la Dam 2 anni dopo il rapporto di controllo ed il bollino dopo 4 anni? Oppure bisogna partire subito con il bollino e fare la DAM tra 2 anni?

Quarta questione:

Nel caso di una utenza con potenza superiore ai 100 KW il cui ultimo rapporto di controllo è stato fatto, ad esempio il 15 ottobre 2013 cosa si deve fare?

Personalmente penso che si debba fare il nuovo rapporto di controllo mettendo subito il bollino. Dopo 2 anni: altro rapporto di controllo con bollino perché il bollino è biennale.

Quinta questione:



Nel caso di Fano, per gli impianti in cui erano stati fatti i rapporti di controllo (su allegato G) ma non era stata fatta l'autocertificazione perché il Comune non aveva avviato la campagna come ci si deve comportare?

E per quelli in cui non erano stati fatti i rapporti di controllo come ci si deve comportare?

### **Risposta 60**

Prima questione:

Parlando di ex "allegato G" è chiaro che il quesito fa riferimento ad un impianto dotato di generatore di calore a fiamma con potenza termica nominale utile inferiore a 100 kW. Se su questa tipologia di impianto è stato fatto un controllo manutentivo con la compilazione del vecchio allegato G nel 2013, e su di esso non è stato mai applicato il previsto bollino e quindi non è mai stato inviato al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo esterno da questa delegato), fermo restando la possibilità di subire un controllo ispettivo a pagamento, il caso è previsto dall'art. 18, comma 1, lettera i, della LR 19/2015 dove viene specificato che gli impianti che non hanno prodotto l'autocertificazione (allegato G munito di bollino) nel biennio 2013/2014, devono produrre il primo rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito del segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017,

Seconda questione:

La fattispecie ricade nella risposta già data alla prima questione. In questo caso l'utente è anche passibile delle sanzioni contemplate dal D.Lgs 192/05 a carico del responsabile dell'impianto che non effettua le manutenzioni previste.

Terza questione:

Nel caso di installazione di una nuova caldaia dopo la fase di prima messa in servizio - collaudo occorre: compilare il libretto di impianto (o aggiornamento dell'esistente), inviare al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest'ultima delegato) la scheda identificativa dell'impianto (Scheda n. 1 del libretto di impianto), compilare la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) da inviare al Soggetto Esecutore, compilare il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) che non deve essere inviato al Soggetto Esecutore ma solo rilasciato all'utente, compilare la Dichiarazione della Frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzioni (DFM) che deve essere inviata al Soggetto Esecutore e procedere alla targatura dell'impianto solo se l'Autorità Competente ha stabilito la modalità con cui questa deve essere effettuata. Non occorre quindi fare un REE munito di bollino.

Quarta questione:

Questa tipologia di impianto rientra nel caso previsto dall'art. 18, comma 1, lettera i della LR 19/2015 dove viene specificato che per questi impianti occorre produrre il primo rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito del segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017. Naturalmente il successivo invio del REE munito di bollino al Soggetto Esecutore deve avvenire secondo la tempistica di cui alla tabella dell'allegato 3 alla LR 19/2015. In particolare, se l'impianto ha una potenza utile nominale maggiore di 100 kW, ed è alimentato a gas (metano o GPL), il secondo invio del REE munito di segno identificativo deve avvenire dopo 2 anni dal primo (al massimo 30 giorni dopo tale scadenza).

Quinta questione:

Nel caso del comune di Fano, Indipendentemente se sono stati fatti controlli manutentivi con la compilazione o meno del vecchio rapporto di controllo (allegato G o F), per tutte le tipologie di impianti termici occorre inviare al Soggetto Esecutore il primo REE munito di bollino entro il 30 giugno 2017.

---



#### **Quesito 57**

Nel caso di installazione di una nuova caldaia, occorre fare il rapporto di controllo dell'efficienza energetica (REE) munito di segno identificativo (bollino) e spedirlo all'Autorità Competente?

#### **Risposta 57 (aggiornata al 1/10/2015)**

Nel caso di installazione di una nuova caldaia dopo la fase di prima messa in servizio - collaudo occorre: Compilare il libretto di impianto (o aggiornamento dell'esistente), inviare al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest'ultima delegato) la scheda identificativa dell'impianto (Scheda n. 1 del libretto di impianto), compilare la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) da inviare al Soggetto Esecutore, compilare il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) che non deve essere inviato al Soggetto Esecutore ma solo rilasciato all'utente, compilare la Dichiarazione della Frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzioni (DFM) che deve essere inviata al Soggetto Esecutore e procedere alla targatura dell'impianto solo se l'Autorità Competente ha stabilito la modalità con cui questa deve essere effettuata. Non occorre quindi fare un REE munito di bollino.

---

#### **Quesito 37**

Si chiede un chiarimento riguardo la trasmissione dei moduli secondo quanto prevede la L.R. 19/2015. in riferimento al modello di dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose per impianti termici con generatore di calore a fiamma, previsto dall'articolo 4, comma 1 della predetta legge che deve essere firmato dal responsabile dell'impianto. Per le caldaie in cui è stata fatta la manutenzione dal 1° gennaio al 30 giugno 2015, come si deve procedere? È possibile trasmettere il suddetto modello partendo dalle caldaie a cui viene fatta la manutenzione a partire dal 1° luglio 2015?

#### **Risposta 37 (aggiornata al 1/10/2015)**

Conformemente a quanto stabilito dall'art.4, comma 1 della Legge Regionale 19/2015, la Dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione, deve essere compilata ed inviata al soggetto esecutore all'atto di prima installazione/ristrutturazione dell'impianto termico e a seguito di sostituzione/riattivazione del generatore di calore. Lo stesso comma prevede che, nel caso di impianti esistenti, tale documento debba essere compilato dal manutentore. Quest'ultimo deve compilare ed inviare la dichiarazione anche ogni volta che prende in carico la manutenzione di un nuovo impianto. Non specificando altro si ritiene che, per gli impianti esistenti, il manutentore debba compilare ed inviare al Soggetto Esecutore la Dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione, durante la prima manutenzione utile effettuata sull'impianto, a partire dalla data di approvazione del modello di dichiarazione (04/06/2015).

---

#### **Quesito 36**

Se un impianto certificato nel 2013 viene dismesso nel 2014 e quindi rimesso in funzione nel 2015, cosa devo fare dopo il controllo di rimessa in funzione, quali documenti dovrò rilasciare all'utente e/o inviare al soggetto esecutore? Il REE con segno identificativo andrà sempre fatta nel 2017? E comunque i REE con segno identificativo vanno sempre rifatti ogni 4 anni dall'ultima certificazione o prima installazione/sostituzione?

#### **Risposta 36 (aggiornata al 1/10/2015)**



La legge Regionale 19/2015 prevede, all'art. 9, comma 3, che una volta rimesso in funzione un impianto precedentemente disattivato occorre inviare al Soggetto Esecutore (a cura del manutentore) la Dichiarazione di Avvenuta manutenzione (DAM). Per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della stessa Legge, occorre anche che il manutentore compili e invii al Soggetto Esecutore la Dichiarazione della frequenza e dell'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione da effettuare sull'impianto (allegati 4, 5, 6, 7 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015, secondo la tipologia dell'impianto). Bisogna, ovviamente, fare anche un controllo dell'efficienza energetica, ma il relativo rapporto (REE) non va inviato al Soggetto Esecutore. Un impianto/generatore rimesso in funzione dopo un periodo di disattivazione va trattato come una ristrutturazione/sostituzione. L'invio al Soggetto Esecutore del REE munito di bollino va quindi calcolato partendo dal giorno della riattivazione. Anche la DAM intermedia, se pertinente, va inviata dopo due anni dalla riattivazione dell'impianto/generatore.

---

### Quesito 23

Quando si fa la prima accensione di una caldaia, oltre all'allegato tipo 1 e all'allegato 16 (comunicazione sostituzione del generatore di calore) va anche compilata la DAM?

### Risposta 23 (aggiornata al 1/10/2015)

In caso di nuova installazione/ristrutturazione di impianto termico o sostituzione di generatore di calore, all'atto di prima accensione occorre inviare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da quest'ultime eventualmente nominato la seguente documentazione:

- La nuova scheda identificativa dell'impianto a cura dell'installatore (prima pagina del libretto di impianto);
- La dichiarazione della periodicità e del tipo di manutenzione da effettuare a cura dell'installatore o del manutentore (Allegato 4 alla DDPF 61/EFR/2015);
- La dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM) a cura del manutentore (Allegato 8 alla DDPF 61/EFR/2015).

All'atto di prima accensione, pur essendo obbligatorio eseguire un controllo dell'efficienza energetica e quindi compilare il relativo Rapporto di Controllo, quest'ultimo non va inviato all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da questa eventualmente delegato, ma allegato al libretto di impianto (una copia rimane al manutentore). Non occorre compilare neanche la "Comunicazione sostituzione del generatore di calore"; quest'ultima, infatti, deve essere inviata all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno solo in seguito ad un controllo ispettivo che ha rilevato il non rispetto del limite di rendimento di legge e, non riuscendo entro 15 giorni a ricondurlo a valori accettabili, occorre procedere alla sostituzione del generatore di calore (art. 8, commi 18, 19 e 20, L.R. 19/2015).

---

### Quesito 22

Nelle caldaie a tiraggio naturale la frequenza dell'analisi della combustione è sempre ogni 4 anni, salvo disposizioni diverse del costruttore?

### Risposta 22 (aggiornata al 1/10/2015)

La frequenza del controllo dell'efficienza energetica (analisi della combustione) negli impianti dotati di generatore di calore a fiamma aventi una potenza nominale utile maggiore di 10 kW, indipendentemente dalla tipologia del generatore, è regolamentata dal DPR 74/2013 che all'art. 8, comma 3, indica che tali controlli devono essere effettuati:

- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto;



b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi manutentivi che possono modificare l'efficienza energetica.

L'art. 8, comma 5 dello stesso DPR, specifica poi che tale controllo va inoltre effettuato con la cadenza indicata nella tabella dell'allegato A (riportata come allegato 3 nella Legge Regionale 19/2015). Per impianti dotati di generatore di calore a fiamma, alimentati a combustibile gassoso aventi una potenza nominale utile compresa tra 10 e 100 kW, tale cadenza è di 4 anni.

---

### **Quesito 20**

Le prime accensioni eseguite tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2015 possono essere regolarizzate (così come le manutenzioni) entro il 30 settembre?

### **Risposta 20 (aggiornata al 1/10/2015)**

Se per "prime accensioni" si intende le procedure da osservare in caso di nuova installazione o ristrutturazione di un impianto termico (ivi compresa la sostituzione di un generatore di calore a fiamma) la risposta è No perché non c'è niente da regolarizzare. La L.R. 19/2015 è entrata pienamente in vigore il 15 maggio 2015 (15 giorni dopo la pubblicazione sul BUR); non essendo retroattiva, tutti gli impianti installati prima di questa data non possono seguire le procedure previste dalla Legge stessa in questi casi.

---

### **Quesito 7**

Per le caldaie, la cui prima accensione è stata fatta nel 2013, ma a cui abbiamo applicato il bollino nel 2014, deve essere compilata la DAM nel 2016? oppure fa fede la data della prima accensione del 2013, e quindi anche per queste caldaie la DAM deve essere trasmessa nel 2015?

### **Risposta 7 (aggiornata al 1/10/2015)**

In base a quanto detto nel quesito precedente (quesito 6) occorre far riferimento all'ultima autocertificazione munita di bollino (Allegato F o G con bollino) e quindi, nella fattispecie, la prima DAM va inviata entro il 2016 (il giorno e il mese di scadenza deve essere dedotto secondo il giorno e il mese in cui è stata inviata l'ultima autocertificazione munita di bollino).

---

### **Quesito 2**

Alla riunione di venerdì scorso io ed altri manutentori abbiamo fatto questa domanda: nel territorio della Provincia di Ancona quando si deve fare il controllo di combustione? Mi sembra che la risposta data affermasse che va fatta nel 2017 in quanto ricadente, come certificazione, nei quattro anni previsti dalla normativa. Nel DPR 74/2013 non mi sembra si affermi la stessa cosa. Viceversa si dice che i controlli di efficienza energetica devono essere eseguiti ogni quattro anni dall'ultimo controllo, questa è la parte che lo descrive: comma 1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione ..... e comma 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A (per i generatori a metano o gpl fino 100 kW cadenza ogni 4 anni) del presente decreto. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati: a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c)



nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3. Per come è scritto nel DPR se si effettua un controllo nel 2013 il prossimo dovrà essere fatto nel 2017, se non capita che si deve fare prima come previsto al punto C), perciò se io ho effettuato un controllo nel 2014 il prossimo sarà nel 2018, sempre rispettando quanto sopra detto. Il controllo va, quindi, sempre fatto ogni 4 anni dall'ultimo effettuato e non come detto alla riunione?

**Risposta 2 (aggiornata al 1/10/2015)**

Per quanto riguarda la periodicità del controllo dell'efficienza energetica, la Legge Regionale n. 19/2015 riprende quanto previsto dal DPR 74/2013. Tali controlli devono essere effettuati con le tempistiche indicate da chi pone il quesito (che sono per l'appunto quelle del DPR 74/2013) ed in particolare con le tempistiche indicate nell'allegato A al DPR 74/2013 e riportate nell'allegato 3 alla L.R. 19/2015. Il problema sorge all'atto di prima applicazione dell'articolato di Legge. Ossia quando iniziare a contare gli anni tenendo conto delle diverse disposizioni tra vecchia e nuova Legge e tra le diverse applicazioni della stessa nei vari territori della Regione Marche. Si è ritenuto opportuno diversificare il primo invio tenendo conto di tutte le specificità. Per quanto riguarda la Provincia di Ancona (Autorità Competenti: Provincia e comuni di Ancona, Senigallia e Jesi) dato che l'Agenzia per il Risparmio Energetico (ARE), Organismo Esterno delegato da tutte le Autorità Competenti della Provincia, ha terminato la fase di autocertificazione relativa al biennio 2013 - 2014, si è deciso di agire nel seguente modo:

- 1) impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a gas aventi una potenza utile nominale inferiore compresa tra 10 e 100 kW che hanno effettuato l'ultima autocertificazione munita di bollino (allegato F o G) nel biennio 2013 - 2014: invio della primo rapporto di controllo dell'efficienza Energetica (REE) munito di bollino dopo 4 anni (per esempio un utente che aveva mandato l'allegato G munito di bollino il 14 ottobre 2013 deve inviare il REE munito di bollino entro il 14 ottobre 2017 - un utente che aveva mandato l'allegato G munito di bollino il 18 marzo 2014 deve inviare il REE munito di bollino entro il 18 marzo 2018).;
  - 2) Per tutti gli altri impianti, ossia impianti come quelli di cui al punto 1) ma che non hanno effettuato l'autocertificazione munita di bollino nel biennio 2013/2014, pompe di calore, cogenerazione, teleriscaldamento (che non erano considerati nella vecchia legislazione) e impianti alimentati con combustibile diverso dal gas o di potenza utile superiore a 100 kW (che hanno una tempistica di invio del REE equivalente a una volta ogni due anni o una volta l'anno), l'invio del primo rapporto di controllo dell'efficienza energetica (REE) deve essere fatto entro il 30 giugno 2017;
  - 3) Per dare modo all'Organismo Esterno di controllare l'effettiva esecuzione della manutenzione programmata, negli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, alimentati a gas, aventi una potenza utile nominale compresa tra 10 e 100 kW, che devono essere sottoposti ad una manutenzione ordinaria con frequenza almeno biennale, a metà del periodo quadriennale sopraindicato, il manutentore dovrà inviare la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM); in questo caso però non è obbligatorio fare il controllo dell'efficienza energetica né occorre munire la DAM di bollino (segno identificativo).
-